



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n.

10

del Consiglio comunale

Adunanza di ⁽¹⁾ prima convocazione – Seduta ⁽²⁾ pubblica

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, della nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2021-2023.

L'anno duemilaventuno addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 20:00 in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Presente	Assente
Larger Marco	☒	☐
Betta Andrea	☒	☐
Bolognani Massimo	☒	☐
Bonelli Anthony	☒	☐
Bonelli Luigi	☒	☐
Carpella Lisa	☒	☐
Daprà Valentina	☒	☐
Girardi Andrea	☒	☐
Ianniello Elena	☒	☐
Piazzi Mirella	☒	☐
Senettin Tiziano	☒	☐
Tagliaferri Veronica	☒	☐
Tenaglia Francesca	☒	☐
Weber Daniele	☒	☐
Zorzi Fulvio	☒	☐

Assiste in videoconferenza il Segretario comunale dott. Renzo Bazzanella.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Larger nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'O.d.G..

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 del Codice degli Enti Locali
della R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto
Segretario comunale, su
conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno
01.06.2021 all'albo telematico del
Comune ove rimarrà esposta per
10 giorni consecutivi.
Addì, 01.06.2021

IL SEGRETARIO COM.LE
- dott. Renzo Bazzanella -

(1) Prima o seconda – (2) Pubblica o segreta

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, della nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione del Sindaco relatore;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopra citata, ove è previsto che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Atteso inoltre che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, nel quale le parti hanno condiviso l'opportunità di un differimento dei termini di approvazione del bilancio in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, con l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato da ultimo differito al 31.05.2021 con l'art. 3, comma 2 del D.L. 30.04.2021, nr. 56;

Vista inoltre la deliberazione consiliare n. 27 del 31.07.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ricomprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. nr.36/1993 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 106/2002;

Richiamato ancora l'art. 1, comma 831 della legge n. 145 dd. 30.12.2018 (legge di bilancio 2019), con cui è stato abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 07 di data 15.04.2019 con cui l'Ente si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, possibilità prevista dalla legge n. 145 dd. 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019), comma 831 dell'art.1, con cui è stato abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 di data 30.07.2019 con cui l'Ente, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL - modificato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, è stata rinviata la contabilità economico-patrimoniale in riferimento agli anni 2019 e 2020, per cui si allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati come previsti dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL.

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Viste e richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 30 e n. 31 dd. 29.04.2021, con le quali sono state approvate rispettivamente la tariffa del servizio pubblico di fognatura e la tariffa del servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2021;

Per quanto riguarda l'approvazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti TIA, con modifica al decreto legge n.124/2019 dd. 26.10.2019, per l'anno 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI/TIA risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione del bilancio di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 giugno 2021;

Ricordato che l'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci [...]”*;

Ricordato che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca modifiche alla Legge n. 243/2012 in materia di equilibri di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e che in particolare l'articolo 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendicontazione, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa.

Vista la legge n. 145 dd. 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) ed in particolare i commi 821 e 823 dell'art. 1, i quali prevedono che, a decorrere dal 2019, cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla Legge 232/2016; pertanto la gestione finanziaria dei comuni sarà considerata in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e non sarà più necessario monitorare e certificare periodicamente il saldo di finanza pubblica.

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 32 di data 29.04.2021, esecutiva, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, gli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di programmazione 2021-2023;
- il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (parere in atti sub prot. n. 3265 dd. 07.05.2021);
- con nota prot. n. 3250 del 06.05.2021 è stato comunicato ai membri dell'Organo consiliare l'avvenuto deposito della proposta definitiva di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e dei relativi allegati;

Tenuto conto che si rende necessario procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2021-2023;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, data l'urgenza di dare avvio a vari programmi di spesa previsti nel bilancio;

Sentiti gli interventi come da verbale di seduta;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato, ex art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm., parere allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 dd. 29.12.2017, esecutiva;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 15, contrari =, astenuti =, legalmente espressi, su n. 15 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare il Documento unico di programmazione 2021-2023, comprensivo del Programma triennale delle opere pubbliche, depositati in atti;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, depositati in atti, bilancio redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	600.232,11			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		370.227,57	50.400,00	49.600,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.063.992,13	1.006.800,00	981.800,00	981.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.060.028,56	589.828,00	566.502,00	538.884,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.084.817,75	2.221.310,83	2.172.561,28	2.149.892,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.096.131,51	6.056.990,05	2.005.074,00	1.378.313,22
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.304.969,95	9.874.928,88	5.725.937,28	5.048.889,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.612.709,12	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
Totale	15.417.679,07	11.903.928,88	7.754.937,28	7.077.889,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.017.911,18	12.274.156,45	7.805.337,28	7.127.489,22
Fondo di cassa finale presunto	2.369.061,97			

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	4.223.217,87	3.819.867,38	3.715.067,28	3.663.980,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	50.400,00	49.600,00	49.600,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.253.400,54	6.369.093,07	2.005.074,00	1.378.313,22
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	11.476.618,41	10.188.960,45	5.720.141,28	5.042.293,22
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	56.196,00	56.196,00	56.196,00	56.196,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.616.034,80	1.529.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00
Totale	13.648.849,21	12.274.156,45	7.805.337,28	7.127.489,22
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.648.849,21	12.274.156,45	7.805.337,28	7.127.489,22

3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023, depositata in atti;
4. di prendere atto che è stato abrogato l'obbligo di redazione ed approvazione del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (art. 1 comma 831 L. 145/2018) e di avvalersi, per le ragioni indicate in premessa, della facoltà di non predisporre ed approvare il bilancio consolidato;
5. di dichiarare la presente deliberazione, per le ragioni indicate in premessa e mediante votazione separata legalmente resa, che ha dato il seguente esito: favorevoli n.15, contrari =, astenuti =, su n. 15 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

DMA/dma/vn
RAG.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Marco Larger -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 01.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Lì 27.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

Si certifica l'inserimento della presente deliberazione all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 01.06.2021.

L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto l'11.06.2021.

Castello di Fiemme, li 01.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -